



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 15/20 DEL 24.3.2011

**Oggetto:** Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. e) - Fondo di garanzia etica. Ridefinizione dell'ambito di intervento, dei criteri e modalità di accesso e di gestione del Fondo di garanzia etica.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che con le deliberazioni della Giunta regionale n.52/5 del 27.11.2009 e n.56/7 del 29.12.2009 si è dato avvio all'attuazione di quanto disposto dalla L.R. 14 maggio 2009, n. 1, all'art. 3 comma 2 lett. e), inerente la istituzione e successiva costituzione di uno specifico fondo avente caratteristiche solidaristiche ed in grado di consentire l'accesso al credito a persone e famiglie diversamente non bancabili. Il "Fondo di garanzia etica" allo stato attuale dispone di una consistenza finanziaria pari a complessivi € 6.000.000. La gestione del fondo è assegnata ad un soggetto esecutore, individuabile in un istituto di credito mediante il sistema di evidenza pubblica, medesima procedura deve essere utilizzata per l'individuazione del soggetto che ha la responsabilità di attuare l'intervento, c.d. soggetto attuatore.

Allo stato, mentre per l'individuazione del soggetto attuatore la procedura può sostanzialmente definirsi conclusa, non così può affermarsi per quanto concerne l'individuazione del soggetto esecutore che, come detto e per le caratteristiche richiamate sia dalla norma, nonché rilevabile dagli atti già adottati dalla Giunta regionale, è una funzione ascrivibile alle specifiche competenze di un istituto di credito.

Per l'attivazione del fondo occorre la concomitante presenza dei due soggetti, pertanto è necessario intervenire e modificare con immediatezza gli elementi che fino ad ora hanno impedito il completamento della procedura volta in specifico ad individuare il soggetto esecutore. A questo fine, evidenzia l'Assessore proponente, si ritiene di dover formulare la presente ipotesi di deliberazione e, attraverso l'allegato documento, introdurre gli adeguamenti necessari, atti a rimuovere gli elementi ostativi in modo specifico rivolti a meglio definire l'ambito di intervento, i



criteri e le modalità di accesso e di gestione del fondo medesimo. L'Assessore proponente evidenzia come nel precedente bando nessun istituto di credito avesse manifestato interesse alla gestione, conseguentemente con gli adeguamenti proposti con la presente si ritiene di poter superare le criticità ed i connessi ostacoli.

In particolare e sinteticamente si propone di modificare ed integrare gli articoli 2, 3, 9 e 10 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n.56/7 del 29.12.2009, per poterli rendere compatibili alle prassi vigenti nel sistema del credito ed espressamente rivolte alla gestione di fondi aventi analoghe caratteristiche. La nuova formulazione è contenuta nei "Criteri e modalità di gestione del fondo di garanzia etica. Art.3, comma 2.lett.e), della L.R. n. 1 del 2009" allegati alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione Sicurezza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dell'Assessorato del Lavoro

#### DELIBERA

- di approvare i "Criteri e modalità di gestione del fondo di garanzia etica. Art. 3, coma 2, lett.e) della L.R. n. 1 del 2009", allegati alla presente deliberazione secondo la riformulazione illustrata nelle premesse;
- di dare mandato agli Uffici del competente Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, affinché procedano con tempestività all'attivazione del Fondo di garanzia etica di cui alla normativa regionale richiamata.

**Il Direttore Generale**  
Gabriella Massidda

**Il Presidente**  
Ugo Cappellacci